

Allegato "B" al mio Atto

N. 21380 di rep N 15.11.1 di racc

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"ASSOCIAZIONE CAVALIERI DEL VENERDI' SANTO"

TITOLO I

NATURA DELL'ASSOCIAZIONE E FINALITA'


Art. 1

L' "Associazione Cavalieri del Venerdì Santo" già costituita presso il Convento dei frati minori francescani di San Bernardino in L'Aquila, è un'associazione culturale che ha sede in L'Aquila Via Vittorio Veneto n. 1 ed opera nel territorio della città di L'Aquila e della Regione Abruzzo

Art. 2

L'Associazione si propone:

- Cura e difesa del patrimonio artistico riguardante le opere dell'artista Remo Brindisi con particolare riferimento ai simboli del venerdì santo;
- Realizzazione del "Grande Museo dei simboli del venerdì Santo" nei locali facenti parte della Basilica di San Bernardino in L'Aquila o collegati con essa quali l'ex caserma e l'ex convento francescano;
- organizzazione e cura dell'evento Solenne Processione del "Cristo Morto" nella città de L'Aquila il venerdì santo;
- Collaborazione con i frati minori francescani per il decoro e il prestigio della Basilica di San Bernardino in L'Aquila, promozione del culto al SS.mo Nome di Gesù, nonché della devozione al santo di Siena; opere di carità e benefi-



cenza secondo le proprie possibilità.

L'Associazione, inoltre, ha lo scopo di promuovere ed ideare attività di carattere culturale, educativo, didattico, formativo, scientifico, antropologico e storico-archeologico, al fine di contribuire alla divulgazione, allo sviluppo, allo studio, alla ricerca, al dibattito ed alla promozione dell'arte e della cultura, della spiritualità legate alla processione del Cristo Morto in L'Aquila.

L'Associazione si propone inoltre di realizzare e promuovere testi e pubblicazioni, tramite l'uso di siti internet, libri, giornali e riviste, organizzando eventualmente centri di documentazione, aggiornamento culturale.

L'Associazione potrà patrocinare e/o sponsorizzare gratuitamente manifestazioni connesse e collegate con gli scopi associativi.

TITOLO II

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 Ammissione

Possono essere membri dell'Associazione tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età e che condividono le finalità dell'Associazione.

Per essere membri dell'Associazione occorre farne richiesta al Consiglio Direttivo, organo deputato ad accogliere o rigettare le domande degli aspiranti all'ammissione, i quali dichiarano di accettare lo Statuto e di impegnarsi a parte-

cipare all'attività dell'Associazione.

Art. 4 Diritti e doveri

Tutti i membri dell'Associazione hanno gli stessi diritti ed obblighi:

- partecipano con diritto di voto alle Assemblee generali;
- hanno diritto di voto attivo e passivo per le cariche direttive;
- partecipano attivamente alle attività dell'Associazione per il raggiungimento dei fini statutari della stessa;
- la sera del Venerdì Santo partecipano al completo alla Solenne Processione ognuno al posto che gli verrà assegnato.

Art. 5 Dimissioni

I soci perdono la loro qualifica :

- per formale rinuncia da presentare per iscritto al Presidente;
- per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
 - comprovata cessazione della partecipazione alla vita associativa (tre assenze consecutive non giustificate all'Assemblea Generale);
 - grave e reiterata violazione di norme che regolano la vita associativa;
 - gravi irregolarità di carattere morale.

TITOLO III

GOVERNO DELL'ASSOCIAZIONE



Art. 6 Assemblea generale

L'Assemblea Generale è l'organo supremo di governo dell'Associazione ed è composta da tutti i membri dell'Associazione.

Art. 7 Competenze

L'Assemblea generale presieduta dal Presidente dell'Associazione ha le seguenti competenze:

- approva la relazione annuale delle attività dell'Associazione e la programmazione per l'anno successivo;

- approva il rendiconto economico-finanziario annuale e quello preventivo dell'anno successivo;

- elegge il Presidente dell'Associazione e i membri del Consiglio Direttivo;

- decide le modifiche sulla sede dell'Associazione;

Art. 8 Convocazione

L'Assemblea Generale Ordinaria viene convocata una volta l'anno sia per iscritto che attraverso gli strumenti informatici (sms, email, pec) con almeno dieci giorni di anticipo. Nella convocazione deve essere specificato il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno della stessa.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono valide se assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Art. 9 Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria presieduta dal Presidente dell'Associazione ha le seguenti competenze:

- approva le modifiche dello Statuto;
- delibera la messa in liquidazione e l'estinzione dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono valide se assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto dal Presidente e da n.6 consiglieri di cui uno con la funzione di Segretario.

I membri che formano il Consiglio Direttivo sono eletti per un periodo di tre anni e potranno essere rieletti.

Art. 11 Competenze

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associa-



zione, senza alcuna limitazione che non sia per legge o per statuto. Esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- esegue le decisioni dell'Assemblea Generale ;
- prepara la relazione e la programmazione delle attività dell'Associazione;
- approva il rendiconto economico-finanziario annuale e quello preventivo dell'anno successivo; predisposti dal Tesoriere prima di presentarli all'Assemblea Generale;
- prepara l'ordine del giorno delle Assemblee generali;
- delibera in merito all'assunzione di affidamenti, prestiti e mutui a breve o lunga scadenza presso banche o Istituti finanziari.

Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare un Consigliere, questo potrà essere sostituito dal Consiglio Direttivo, per cooptazione nell'ambito dei Soci. Il Consigliere subentrato resta in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri in carica al momento del subentro.

Art. 12 Riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno oppure su richiesta di un terzo dei componenti. Le modalità di convocazione verranno stabilite dallo stesso Consiglio Direttivo.

E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 13 Presidente

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, firma gli atti e i documenti dell'Associazione e in particolare svolge le seguenti funzioni:

- presiede e dirige le Assemblee generali e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- ordina le convocazioni e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di detti organi;
- dirige le votazioni e scioglie le riunioni.

Il Presidente può prendere nei casi di urgenza e di necessità decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo le decisioni prese allo stesso Consiglio per la ratifica nella sua prima riunione utile.

Art. 14 Vicepresidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni quando ne fosse impedito.

Art. 15 Segretario

il Segretario dell'Associazione viene scelto dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, coa-

diuva il Presidente e svolge le seguenti funzioni:

- tiene i verbali delle riunioni degli organi di governo

dell'Associazione;

- tiene il registro delle ammissioni e dimissioni dei membri

dell'Associazione;

- cura l'archivio dell'Associazione.

Art. 16 Tesoriere

Il Tesoriere viene scelto dal Presidente tra i soci dell'As-

sociazione ed opera alle dirette dipendenze del Presidente

stesso.

Il tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- cura la contabilità;

- prepara il rendiconto economico-finanziario annuale e

quello preventivo dell'anno successivo;

Art. 17 Assistente spirituale

L'Associazione si avvale dell'assistenza spirituale di un

frate del Convento di San Bernardino in L'Aquila. L'assi-

stente spirituale ha diritto di partecipare alle assemblee

generali.

Le funzioni dell'assistente spirituale sono fondamentalmente

quelle di animare spiritualmente i membri dell'Associazione.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Art. 18

L'Associazione può acquisire, possedere, amministrare e

alienare beni temporali, a norma degli statuti. Può acquisire, inoltre, beni temporali attraverso donazioni eredità e legati accettati dal Consiglio direttivo e ratificati dall'Assemblea Generale. Tutti i frutti derivanti dalla gestione dei beni sono vincolati alla finalità per cui è stata costituita la presente Associazione:

- organizzazione e cura della processione del "Cristo Morto" nel venerdì santo nella città de L'Aquila;
- cura e difesa del patrimonio riguardante la stessa processione.

I restauri dei simboli della processione saranno effettuati con i proventi derivanti dal patrimonio dell'Associazione e con donazioni dei fedeli e devono essere eseguiti sotto la guida della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' DELL'AQUILA E I COMUNI DEL CRATERE.

TITOLO V

MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19 Modifica dello Statuto

La modifica dello Statuto deve essere approvata dall'Assemblea Generale .

Le modifiche una volta approvate dall'Associazione per avere efficacia necessitano del riconoscimento ai sensi della

L.R..

Art. 20 Estinzione e scioglimento

L'Associazione potrà estinguersi per decisione dell'Assem-

blea Generale Straordinaria

Art. 21 Destinazione dei beni

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto alla Provincia degli Abruzzi dei Frati Minori "S. Bernardino" e potrà essere usato solo e sempre per l'organizzazione della Solenne Processione del Cristo Morto dell'Aquila.

Art. 22

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

F.to: Antonio Ruzza - Antonella Del Grosso notaio

Registrato a L'Aquila

il 6 - 3 - 2017

N. 769/17

io sottoscritta Dott.ssa Antonella Del Grosso, notaio in L'Aquila,

attesto che la presente copia, composta di numero 8.....

fogli, è conforme all'originale conservato nei miei atti e si

rilascia per uso **AMMINISTRATIVO**

L'Aquila, 8.3.17

Antonella Del Grosso

